

Milano, 12 marzo 2018

## **DIRETTIVA PSD2: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE CARTE DI CREDITO DINERS PER PRIVATI**

Gentile Socio,

lo scorso 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 218/2017, che ha recepito in Italia la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2).

A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa si sono rese necessarie alcune modifiche ad alcune delle clausole contrattuali, qui di seguito indicate, che regolano il rapporto con Diners.

Una delle novità introdotte con la presente comunicazione riguarda la modalità di invio delle comunicazioni previste dalla legge, tra le quali l'estratto conto mensile.

Per garantire la gratuità dell'invio mensile dell'estratto conto, la invitiamo, qualora non l'avesse ancora fatto, a registrarsi nell'area protetta del nostro sito internet [www.dinersclub.it](http://www.dinersclub.it) optando per ricevere l'estratto conto in formato elettronico. Diversamente, Diners continuerà ad addebitare il costo di invio dell'estratto conto, assumendo che la modalità di invio scelta dal cliente sia quella in forma cartacea a mezzo posta.

La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 126 – sexies del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, è una proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Ti ricordiamo che, qualora non concordassi con le modifiche indicate, potrai recedere dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, senza spese e avendo diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### **CLAUSOLE CONTRATTUALI MODIFICATE AI SENSI DELLA PSD2**

#### **ESTRATTO CONTO**

1. Diners renderà disponibile nell'area protetta del proprio sito internet (Cards Online), un estratto conto analitico mensile (di seguito "EC"), che indicherà per il periodo di riferimento il dettaglio degli utilizzi effettuati con la Carta, i relativi importi dovuti, le spese postali, i bolli e le altre spese connesse alla gestione del rapporto. Il Socio, successivamente alla ricezione della carta di credito, ha pertanto l'onere di registrarsi al sito [www.dinersclub.it](http://www.dinersclub.it) e aderire al servizio di invio degli EC online. In ogni momento del rapporto il Socio può variare la modalità di comunicazione richiedendo l'invio dell'EC cartaceo, che comporterà l'addebito del costo, così come indicato nel Documento di Sintesi. 2. In caso di modifica dei dati inerenti i recapiti del Socio, qualora la comunicazione di modifica non pervenga a Diners almeno entro il quinto giorno lavorativo precedente l'invio da parte di Diners dell'EC mensile concernente il periodo di riferimento, Diners invierà l'EC all'ultimo indirizzo segnalato dal Socio. 3. Nel caso in cui il Socio risulti creditore o non ci siano spese effettuate nel mese di riferimento, l'obbligo di invio dell'EC permarrà in capo a Diners solo per un periodo di n. 4 (quattro) mesi a partire dall'ultima spesa effettuata. Trascorso il suddetto periodo di tempo l'obbligo di produzione e invio cesserà fino al mese di riferimento in cui il Socio effettuerà una nuova spesa o dovesse divenire nuovamente debitore. 4. In caso di modifica dei dati o di cessazione, per qualsiasi ragione, del rapporto di conto corrente indicato nel modulo SEPA, il Socio dovrà immediatamente fornire a Diners, per iscritto, le indicazioni ed i documenti utili o necessari a Diners per addebitare i suddetti importi in un diverso conto corrente bancario, sempre intestato al Socio medesimo. 5. Gli eventuali saldi creditori a favore del Socio non produrranno interessi e sarà onere del Socio richiedere la restituzione di tale saldo a credito. 6. La ritardata inclusione nell'EC di addebiti inerenti l'uso della Carta e/o di eventuali accrediti inerenti a note di storno emesse dagli Esercizi Affiliati, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli EC, non legittimano il Socio a rifiutare o ritardare il pagamento. 7. Se il Socio non presenta per iscritto un reclamo specifico, gli EC s'intenderanno senz'altro approvati dal Socio con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto dopo 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi. Se il Socio ha aderito al servizio di invio degli EC online, registrandosi a tal fine sul sito [www.dinersclub.it](http://www.dinersclub.it), l'EC si considererà ricevuto dal Socio il giorno dell'invio della comunicazione e-mail con cui Diners informa il Socio che l'EC è disponibile nell'area protetta del sito. Il Socio che ha aderito al servizio di invio online assume pertanto l'onere di consultare l'area protetta del sito di Diners, al fine di prendere conoscenza degli EC. 8. Solo per il caso di operazioni prive del consenso di cui al precedente art. 3 o eseguite in modo inesatto, ossia con modalità diverse da quelle concordate ai sensi delle Condizioni Generali, il Socio potrà chiedere la rettifica o l'eliminazione della registrazione effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito con comunicazione scritta. Diners è comunque tenuta a rimborsare il Socio, ricostruendo la posizione contabile dello stesso e la

disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita. Nel caso di motivato sospetto di frode, Diners può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Socio. 9. Il Socio si obbliga a pagare in anticipo la Quota Associativa Annuale, che verrà addebitata annualmente con l'EC, nonché tutte le spese effettuate con la Carta, oltre a quanto dovuto a norma delle presenti Condizioni Generali o dalla legge, risultanti dall'EC.

#### COMUNICAZIONI

1. Le eventuali comunicazioni a Diners da parte del Socio dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Diners Club Italia S.r.l., Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano o all'eventuale diverso indirizzo successivamente comunicato. 2. Fatto salvo quanto non altrimenti disposto dalle presenti Condizioni Generali, il Socio potrà anche rivolgersi al numero telefonico comunicato da Diners con l'invio della Carta o, in caso di variazione, a quello indicato nelle comunicazioni successive o, comunque indicato sul sito [www.dinersclub.it](http://www.dinersclub.it). 3. Il Socio dovrà comunicare a Diners ogni variazione relativa ai suoi dati identificativi e recapiti telefonando al Servizio Clienti Diners e seguendo le istruzioni dallo stesso impartite. Non saranno considerate valide le richieste di variazione ad indirizzi stranieri o caselle postali. 4. Le comunicazioni periodiche previste dalla legge (EC e rendiconto annuale mediante l'invio del Documento di Sintesi aggiornato) sono rese disponibili all'interno dell'area protetta del proprio sito internet [www.dinersclub.it](http://www.dinersclub.it) (Cards Online), previa informativa via e-mail dell'avvenuta pubblicazione e si considereranno ricevute dal Socio al momento della relativa messa a disposizione.

Il Socio, in qualsiasi momento, ha il diritto di chiedere a Diners la modifica della modalità di invio di tali comunicazioni, con addebito dei relativi costi previsti nel Documento di Sintesi. 5. Ad esclusione delle comunicazioni di cui al comma precedente, le altre informative e/o avvisi relativi al presente Contratto, ove non escluso dalla legge, potranno avvenire in forma scritta a mezzo posta, presso l'indirizzo indicato dal Socio sul Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo successivamente reso noto, ovvero per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali posta elettronica, SMS, sistemi di chiamata con dispositivo automatico. 6. Qualsiasi comunicazione da parte del Socio acquisterà efficacia con la ricezione da parte di Diners. La corrispondenza inviata in formato elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.

#### MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE

1. Diners può proporre al Socio la modifica, anche in senso sfavorevole, delle Condizioni Generali (incluse le condizioni economiche di cui al Foglio Informativo) ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93), qualora sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica delle Condizioni Generali sarà comunicata al Socio per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole ai sensi dell'articolo "COMUNICAZIONI", con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicate nella comunicazione stessa, come "Proposta di Modifica Unilaterale delle Condizioni Generali". 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Socio a meno che questi non comunichi a Diners, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione al Socio deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Socio medesimo ha diritto di recedere dal presente contratto senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Socio sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Socio sono applicate con effetto immediato e senza preavviso qualora dipendano esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio convenuti e, purché, dell'avvenuta variazione sia data comunicazione con la prima comunicazione periodica successiva alla variazione.


#### SMARRIMENTO E FURTO DELLA CARTA

1. Nel caso di furto, sottrazione, falsificazione, contraffazione o smarrimento della Carta, il Socio è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica a Diners, facendo subito seguito con conferma mediante lettera raccomandata da inviarsi a Diners, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. 2. Il Socio non sarà tenuto a pagare gli utilizzi effettuati da terzi con la Carta dopo la comunicazione telefonica da parte del Socio di cui sopra, purché questi abbia rispettato le previsioni sopra riportate. 3. Se la comunicazione telefonica non viene ricevuta da Diners prima dell'illecito uso della Carta, il Socio rimarrà responsabile per il pagamento degli importi addebitati (per acquisti e per prelievi) successivamente allo smarrimento, alla sottrazione o al furto, sino ad un ammontare massimo complessivo di 50 (cinquanta) Euro, sempre che la comunicazione telefonica sia confermata per iscritto. 4. Nel caso in cui il Socio abbia agito con dolo o con grave negligenza, o nel caso di violazione da parte dello stesso dell'obbligo di custodia della Carta o del PIN, il Socio sosterrà l'intera perdita dovuta alle transazioni effettuate anche dopo la comunicazione a Diners. In caso di furto, sottrazione o smarrimento della Carta, Diners addebiterà al Socio le spese relative alla sostituzione della Carta.

#### PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Socio può presentare un reclamo a Diners, anche per lettera raccomandata A/R a Diners Club Italia S.r.l. - Ufficio Reclami - Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano, o per via telematica ai seguenti indirizzi e-mail: [ufficioreclami@dinersclub.it](mailto:ufficioreclami@dinersclub.it); PEC: [ufficioreclamidiners@actaliscertymail.it](mailto:ufficioreclamidiners@actaliscertymail.it). Diners deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se Diners non può rispondere entro 15

giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Socio otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni. 2. Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Diners. Inoltre, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il Socio può – singolarmente o in forma congiunta con Diners – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). 3. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente. 4. Qualora il Socio intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero, attivare il procedimento innanzi all'ABF. Rimane fermo che le Parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.



**Giglio Del Borgo**  
General Manager  
Diners Club Italia S.r.l.



**Iris Travcar**  
Head of Operations  
Diners Club Italia S.r.l.